

NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI IL PROTOCOLLO N. 4 DEGLI ACCORDI EUROPEI

(1999/C 90/07)

Articolo 1, lettera f) — Prezzo franco fabbrica

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

- il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione;
- tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante. Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per garantire la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di produzione.

Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grande quantità o per pagamento anticipato).

Articoli 3 e 4 — Cumulo

Di norma, l'origine di un prodotto finito è determinata dall'ultima lavorazione o trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle previste dall'articolo 7.

Se, nel paese di produzione finale, i materiali originari di uno o più paesi non sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine è attribuita al paese che ha contribuito con il valore più elevato. A tale fine, il valore aggiunto nel paese di produzione finale è messo a confronto con il valore dei materiali originari di ciascuno degli altri paesi.

Se nel paese di esportazione non si procede a lavorazioni o trasformazioni, i materiali o i prodotti conservano la loro origine se sono esportati in uno dei paesi interessati.

Gli esempi che seguono spiegano come determinare l'origine in base ai tre comma degli articoli 3 e 4.

ESEMPI

1. Esempio di attribuzione dell'origine tenendo conto dell'ultima lavorazione o trasformazione effettuata (primo comma)

Un tessuto (SA 5112; ottenuto a partire da lana di agnello non cardata né pettinata) originario della Co-

munità è importato nella Repubblica ceca. La fodera, di fibra sintetica (SA 5513), è originaria dell'Ungheria.

Completi a giacca (SA 6203) sono confezionati nella Repubblica ceca.

L'ultima lavorazione o trasformazione è effettuata nella Repubblica ceca. Questa operazione (nella fattispecie: la confezione di completi a giacca) va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7. I completi a giacca acquisiscono quindi origine ceca.

2. Esempio di attribuzione dell'origine quando l'ultima lavorazione o trasformazione non va al di là delle operazioni minime; si utilizza il valore più elevato dei materiali utilizzati nella fabbricazione (secondo comma)

Le varie parti di un completo, originarie di due paesi, sono confezionate in Slovenia. Il valore dei pantaloni e di una gonna, originari della Polonia, è di 180 EUR, mentre quello della giacca, originaria della Comunità, è di 100 EUR. L'operazione minima effettuata in Slovenia (imballaggio) costa 2 EUR. L'operatore utilizza sacchi di plastica originari dell'Ucraina per un valore di 0,5 EUR. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito è 330 EUR.

L'operazione effettuata in Slovenia è un'operazione minima e di conseguenza il valore aggiunto in Slovenia deve essere messo a confronto con i valori in dogana degli altri materiali utilizzati:

il valore aggiunto in Slovenia (di cui 2 EUR per l'operazione e 0,5 EUR per i sacchi non originari) è uguale a 330 EUR (prezzo franco fabbrica) meno 280 EUR (180 + 100) = 50 EUR = valore aggiunto sloveno.

Il valore polacco (180) è più elevato del valore aggiunto in Slovenia (50) e dei valori degli altri materiali originari utilizzati (100). Di conseguenza, il prodotto finito va considerato originario della Polonia.

3. *Esempio di prodotti esportati senza formare oggetto di altre lavorazioni o trasformazioni (terzo comma)*

Un tappeto, originario della Comunità, è esportato nella Repubblica slovacca ed in seguito importato in Polonia, dopo due anni, senza aver subito altre operazioni. Il tappeto mantiene la sua origine comunitaria al momento dell'importazione in Polonia.

Articolo 10 — Regola d'origine applicabile agli assortimenti

La regola d'origine definita per gli assortimenti si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale di questo assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, qualunque sia la voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.

Articolo 15 — Restituzione in caso di errore

Qualora la prova dell'origine sia stata rilasciata o compilata erroneamente, è concessa una restituzione dei dazi o un'esenzione dai dazi soltanto ove siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- a) la prova di origine rilasciata o compilata erroneamente deve essere rinviata alle autorità del paese di esportazione oppure, in mancanza di detto documento, le autorità del paese d'importazione devono presentare una dichiarazione scritta indicante che non è stata concessa o non sarà concessa la preferenza;
- b) i materiali usati per la fabbricazione del prodotto avrebbero potuto beneficiare di una restituzione o di un'esenzione dai dazi in virtù delle disposizioni in vigore se non fosse stata presentata una prova di origine per chiedere la preferenza;

- c) non sia superato il termine concesso per il rimborso e siano soddisfatte le condizioni che disciplinano tale rimborso, fissato dalla regolamentazione del paese considerato.

Articolo 16 — Documenti giustificativi per merci usate

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione, da un lato, e quella dell'esportazione, dall'altro, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili sempre che:

- a) la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili;
- b) le merci possono essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.;
- c) nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfano i requisiti delle regole in materia di origine.

Articolo 16 (e 24) — Presentazione della prova di origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione di importazione

Qualora la dichiarazione di importazione sia trasmessa elettronicamente all'autorità doganale del paese di importazione, spetta a detta autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova dell'origine debbano essere effettivamente presentati.

Articolo 17 — Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1

Caso di spedizione di merci originarie di più di un paese o territorio

Se i prodotti cui si applica il certificato di circolazione sono originari di più di un paese o di un territorio, è necessario indicare:

- «cfr. casella 8» nella casella 4 (paesi, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari); e

- nella casella 8 (numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci), il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese (¹) interessato, per ciascun articolo.

Caso di spedizioni importanti

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione EUR.1 per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quale si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché:

- a) indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1;
- b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana; e
- c) l'autorità doganale abbia apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le collega al certificato.

Se necessario, il nome o le abbreviazioni ufficiali dei paesi di origine (cfr. nota precedente per la casella 8) vanno indicati sulle fatture e, se del caso, su qualsiasi altro documento commerciale.

(¹) I codici ISO-Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

— Andorra	AD	AND
— Bulgaria	BG	BGR
— Svizzera	CH	CHE
— Repubblica ceca	CZ	CZE
— Estonia	EE	EST
— Ungheria	HU	HUN
— Islanda	IS	ISL
— Lituania	LT	LTU
— Lettonia	LV	LVA
— Norvegia	NO	NOR
— Polonia	PL	POL
— Romania	RO	ROM
— Slovenia	SI	SVN
— Repubblica slovacca	SK	SVK
— San Marino	SM	SMR
— Turchia	TR	TUR

Non esiste un codice ISO-Alpha per la Comunità; sono accettate le sigle EEC, EC, CEE o CE.

Articolo 17 — Merci esportate da uno spedizioniere doganale

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese di esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

Articolo 18 — Motivi tecnici

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore, può essere respinto per «motivi tecnici». In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);
- una casella del certificato di circolazione EUR.1, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1);
- manchino timbro e firma (casella 11 EUR.1);
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata;
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato;
- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1;
- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (ad esempio Israele o Cuba).

Comportamento da tenere

Dopo aver apposto la menzione «documento respinto», indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato.

L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

Articolo 21 — Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura

Si applicano le seguenti disposizioni:

a) La formulazione della dichiarazione su fattura deve essere conforme a quella che figura nell'allegato IV del protocollo. Ad esempio, se i prodotti cui si applica la dichiarazione su fattura sono originari di più di un paese o territorio, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato (*) devono essere indicati nel testo della dichiarazione su fattura o citati in una colonna specifica della fattura.

Nella fattura o nel documento equivalente, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese deve essere indicato per ciascun articolo.

b) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.

c) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopia di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, questi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su fotocopia di fatture.

d) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.

(*) I codici ISO-Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

— Andorra	AD	AND
— Bulgaria	BG	BGR
— Svizzera	CH	CHE
— Repubblica ceca	CZ	CZE
— Estonia	EE	EST
— Ungheria	HU	HUN
— Islanda	IS	ISL
— Lituania	LT	LTU
— Lettonia	LV	LVA
— Norvegia	NO	NOR
— Polonia	PL	POL
— Romania	RO	ROM
— Slovenia	SI	SVN
— Repubblica slovacca	SK	SVK
— San Marino	SM	SMR
— Turchia	TR	TUR

Non esiste un codice ISO-Alpha per la Comunità; sono accettate le sigle EEC, EC, CEE o CE.

e) La dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare.

f) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.

Articolo 21 — Base di valore relativa alla presentazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore

Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1, tenuto conto del limite di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.

In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera base per la determinazione del limite di valore il valore in dogana stabilito dall'autorità del paese di importazione.

Articolo 22 — Esportatore autorizzato

Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal presente protocollo. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi del presente protocollo.

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la domanda, le autorità doganali devono tener conto segnatamente del fatto che:

— l'esportatore effettua regolarmente esportazioni. Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle esportazioni piuttosto che del loro numero o di un importo determinato;

— l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l'origine. Nel caso di produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino

dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici dettaglianti, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali abituali dell'operatore;

- l'esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano.

Al momento del rilascio di un'autorizzazione gli esportatori debbono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;
- assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erraneo di detta autorizzazione;
- accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine;
- impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione;
- impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali gli elementi di prova e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità.

Le autorità doganali devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

Le autorità doganali trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il sistema di numerazione nazionale selezionato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione invierà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi.

Articolo 25 — Importazione con spedizioni scaglionate

L'importatore che vuole beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

È possibile che ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari. Qualora tali spedizioni siano accompagnate da prove di origine, dette prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese di importazione per le spedizioni scaglionate in questione, anziché una sola prova di origine per il prodotto completo.

Articolo 32 — Rifiuto del regime preferenziale senza verifica

Si tratta di casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda le seguenti situazioni:

- i prodotti oggetto del certificato di circolazione EUR.1 non beneficiano del regime preferenziale;
- la casella «designazione delle merci» (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;
- la prova dell'origine è rilasciata da un paese non beneficiario del regime preferenziale, anche se tale prova riguarda merci originarie di un paese beneficiario (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte di Israele per merci originarie della Polonia);
- il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle «designazione delle merci», «numero e natura dei colli», «paese di destinazione», «paese di origine»);
- il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine;
- è presentata a posteriori la prova dell'origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento;
- la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale.

Comportamento da tenere

La prova dell'origine con la menzione «Inapplicabile» deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione.

Se del caso, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio le autorità doganali del paese di esportazione del rifiuto.

Articolo 32 — Termine per l'esecuzione del controllo delle prove dell'origine

Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 32, pervenuta ad oltre tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura.

Articolo 32 — Dubbio ragionevole

Questa situazione riguarda, ad esempio, i casi in cui:

- manchi la firma dell'esportatore (ad eccezione delle dichiarazioni su fattura o documenti commerciali compilati da esportatori autorizzati quando i testi ne prevedono la possibilità);
- manchi la firma dell'autorità che ha rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, o la data;

- le merci, gli imballaggi o gli altri documenti di accompagnamento siano corredati da marchi relativi ad un'origine diversa da quella figurante nel certificato di circolazione EUR.1;
- le diciture che figurano nel certificato di circolazione EUR.1 inducono a ritenere che le condizioni di lavorazione sono insufficienti per conferire il carattere originario;
- il timbro utilizzato per il visto del documento è diverso da quello che è stato comunicato.

Comportamento da tenere

Il documento viene inviato per controllo a posteriori alle autorità del paese di esportazione con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo. In attesa dei risultati, le autorità doganali adottano le misure conservative del caso, per garantire il pagamento dei dazi applicabili.

Nota introduttiva n. 6, 6.1

La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza, la regola si applica alla stoffa da tasca per pantaloni. La regola si applica ai tessuti a pezza, nonché alle tasche finite, originari dei paesi terzi.

Diciture utilizzate nelle varie lingue

Articolo 18, paragrafo 14, e articolo 19, paragrafo 2

AD	EMÈS A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICAT
BG	ИЗДАДЕНО А ПОСТЕРИОРИ	ДУБЛИКАТ
CZ	VYSTAVENO DODATEČNĚ	DUPLIKÁT
DE	NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT	DUPLIKAT
DK	UDSTEDT EFTERFØLGENDE	DUPLIKAT
EE	TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD	DUBLIKAAT
ES	EXPEDIDO A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICADO
FI	ANNETTU JÄLKIKÄTEEN	KAKSOISKAPPALE
FR	DÉLIVRÉ A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICATA
GB	ISSUED RETROSPECTIVELY	DUPLICATE
GR	ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
HU	KIADAVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL	MÁSODLAT
IS	UTGEFID EFTIR Á	EFTIRRIT
IT	RILASCIATO A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICATO
LT	IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO	DUBLIKATAS
LV	IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA	DUBLIKĀTS
NL	AFGEGEVEN A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICAAT
NO	UTSTEDT SENERE	DUPLIKAT
PL	WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNE	DUPLIKAT
PT	EMITIDO A <i>POSTERIORI</i>	SEGUNDA VIA
RO	EMIS A <i>POSTERIORI</i>	DUPLICAT
SE	UTFÄRDAT I EFTERHAND	DUPLIKAT
SI	IZDANO NAKNADNO	DVOJNIK
SK	VYSTAVENÉ DODATOČNE	DUPLIKÁT
TR	SONRADAN VERILMİSTİR	İKİNCİ NUSHADIR

Dichiarazione su fattura (allegato IV)

Versione catalana (AD)

L'exportador dels productes inclosos en el present document (autorització duanera n° ...) declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquests productes gaudeixen d'un origen preferencial ...

Versione bulgara (BG)

Износителят на продукте, покрити от настоящия Документ (митническо разрешение номер ...), Декларира, освен ако не е ясно указано противното, че тези ироductи са от ... преференциален ироизход.

Versione ceca (CZ)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...) prohlašuje, že kromě žřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...

Versione tedesca (DE)

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

Versione danese (DK)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...

Versione estone (EE)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione spagnola (ES)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...

Versione finlandese (FI)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperätuotteita.

Versione francese (FR)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...

Versione inglese (GB)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Versione greca (GR)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ. ...) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...

Versione ungherese (HU)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak.

Versione islandese (IS)

Útflytjandi framleidsluvara sem skjal Tetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getid, af ... -fridindauppruna.

Versione italiana (IT)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

Versione lituana (LT)

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės.

Versione lettone (LV)

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... deklarē, kā, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...

Versione olandese (NL)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

Versione norvegese (NO)

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopp-rinnelse.

Versione polacca (PL)

Eksporter produktów objetych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese (PT)

O abaixo assinado, exportador dos productos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...

Versione rumena (RO)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestei document (autorizația vamală nr. ...) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...

Versione svedese (SE)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung.

Versione slovena (SI)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo.

Versione slovaca (SK)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...

Versione turca (TR)

İsbu belge (gümrük onay No: ...) kapsamındaki maddelerin ihracatçisi aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ... menseli ve tercihli maddeler oldugunu beyan eder.

Note esplicative degli articoli 18 e 32

AD	DOCUMENT REBUTJAT	INAPLICABLE
BG	ДОКУМЕНТЪТ МЕ Е ПРИЕТ	НЕПРИДОХИМ
CZ	DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN	NEPOUŽITELNÝ
DE	DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN	NICHT ANWENDBAR
DK	AFVIST DOKUMENT	UANVENDELIGT
EE	DOKUMENTI EI AKTSEPTTEERITUD	AKTSEPTTEERIMATA
ES	DOCUMENTO RECHAZADO	INAPLICABLE
FI	ASIAKIRJA HYLÄTTY	EI VOIDA KÄYTTÄÄ
FR	DOCUMENT REFUSÉ	INAPPLICABLE
GB	DOCUMENT NOT ACCEPTED	INAPPLICABLE
GR	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
HU	NEM ELFOGADOTT OKMÁNY	ALKALMATLAN
IS	SKJALI HAFNAD	'ONOTHFEFT
IT	DOCUMENTO RESPINTO	INAPPLICABILE
LT	DOKUMENTAS NEPRIIMTAS	NETINKAMAS
LV	DOKUMENTS NAV AKCEPTĒTS	NEDERIGS
NL	DOCUMENT GEWEIGERD	NIET VAN TOEPASSING
NO	DOKUMENT IKKE AKSEPTERT	UGYLDIG
PL	DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY	NIESTOSOWANY
PT	DOCUMENTO RECUSADO	NÃO APLICÁVEL
RO	DOCUMENT NEACCEPTAT	INAPLICABIL
SE	EJ GODTAGET DOKUMENT	OANVÄNDBART
SI	DOKUMENT NI SPREJET	NEUSTREZNO
SK	DOKUMENT NEPRIJATÝ	NEPOUŽITEĽNÝ
TR	BELGE KABUL EDILMEMİSTİR	GEÇERSİZDİR